



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ED IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 nella seduta del 25/03/2010

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ'

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo e le modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, intesi come luoghi opportunamente attrezzati per la pratica di varie discipline, e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive.
2. Detti impianti sono destinati ad uso pubblico e, pertanto, devono essere considerati patrimonio della collettività. La loro utilizzazione deve essere finalizzata alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e, dunque, alla pratica di discipline sportive svolte a livello agonistico, dilettantistico, amatoriale ed educativo, per il soddisfacimento delle esigenze atletico-sportive delle singole discipline, nonché per la promozione dell'associazionismo sportivo, per la crescita culturale e sociale dei giovani, e per l'attuazione del diritto allo sport per tutti.
3. Di norma gli impianti sono gestiti direttamente dal Comune. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la concessione temporanea all'uso con cui assegna l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività sportive, secondo quanto previsto al Capo II del presente regolamento.
4. Con la concessione in gestione degli impianti, ad esclusione di quelli scolastici, l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante provvedimento di assegnazione di uso da parte del Comune, in possesso di idonei requisiti, secondo le previsioni del Capo III del presente Regolamento.
5. I servizi sportivi costituiscono un'articolazione dei servizi resi ai cittadini, si integrano con quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- assistenziali e alle politiche giovanili. Attraverso di essi è valorizzata l'attività sul territorio dei singoli cittadini, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e di altre associazioni.
6. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport, il cui obiettivo è il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione.
7. All'interno degli impianti sportivi è vietato l'esercizio di qualunque attività e manifestazione che non siano preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
8. I concessionari degli impianti, sia con riferimento alla concessione in uso che alla concessione in gestione, assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose in seguito a incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni di ogni genere negli impianti sportivi, esonerando il Comune da qualsiasi onere e responsabilità per i danni causati.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

9. Durante le manifestazioni sportive è consentito ai concessionari installare spacci di bevande analcoliche e alimenti preconfezionati, a condizione che i titolari e gli addetti possiedano i requisiti e le autorizzazioni richiesti dalle norme vigenti, in particolare in materia igienico - sanitaria.

10. In tutti i casi, indipendentemente dalle forme di gestione, restano in capo all'Amministrazione Comunale poteri ispettivi e di controllo sulla corretta attività svolta dai concessionari, attraverso gli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. L'utilizzazione degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, sarà prioritariamente garantita per lo svolgimento dell'attività didattica alle scuole di ogni ordine e grado. A tale fine, all'inizio dell'anno scolastico, entro il 10 ottobre, gli Istituti interessati comunicano all'Amministrazione Comunale il calendario dell'attività didattica, con indicazione degli impianti, dell'orario e dei giorni di svolgimento dell'attività.

2. In subordine, i predetti impianti sono concessi in uso alle Associazioni e Società sportive che si propongono di promuovere e sviluppare la pratica sportiva dei giovani e dei giovanissimi senza fini di lucro, esclusivamente in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previo assenso del competente Consiglio di circolo o di istituto.

CAPO II CONCESSIONE TEMPORANEA E PROVVISORIA IN USO

ARTICOLO 3 - DESTINATARI, DURATA E ORARI DELLA CONCESSIONE IN USO

1. L'autorizzazione all'utilizzo degli impianti sarà disposta, in forma temporanea e provvisoria, in favore di società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva, federazioni e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

2. Le Associazioni e Società sportive devono essere riconosciute dal C.O.N.I. tramite l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione dello sport, essere iscritte all'Albo Regionale delle Società sportive, ex L.R. 17/99 art.9, nonché all'Albo Comunale delle Associazioni, di cui all'art.26 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e beni.

3. Il provvedimento di assegnazione all'uso è rilasciato, nell'ordine e nei limiti delle disponibilità, per:

- a) attività agonistiche ufficiali: svolgimento di gare e campionati nazionali regionali e/o minori
- b) attività di preparazione tecnica e atletica alla predetta attività agonistica ufficiale (allenamenti);
- c) manifestazioni sociali, amatoriali, tornei e saggi, gare amichevoli, organizzate dalle predette Associazioni e Società;
- d) gare e attività a carattere occasionale e non agonistico organizzate da altri soggetti, e per l'utilizzo del tempo libero, qualora risultino disponibili ulteriori spazi;
- e) allenamenti di singoli cittadini che utilizzino l'impianto a titolo personale, nei limiti della disponibilità, secondo modalità che non intralcino l'attività delle associazioni e della



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

scuola.

4. La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel provvedimento amministrativo medesimo.
5. La concessione in uso di ciascun impianto è valida per non oltre una stagione sportiva, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
6. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
7. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le Associazioni e Società sportive che intendano utilizzare gli impianti per le attività previste all'art.3 comma 3, punti a) e b), dovranno presentare la richiesta, indirizzata al Sindaco, sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale o ente di Promozione Sportiva attestante quanto indicato successivamente, non appena definiti i calendari della diverse discipline, le Associazioni e Società Sportive interessate dovranno far pervenire anche copia dei calendari ufficiali e di ogni eventuale successiva variazione. Per l'utilizzazione degli impianti sportivi in base all'articolo 3 comma 3 , punti c) e d), è necessario che gli interessati facciano pervenire tempestivamente al Comune, almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione, apposita richiesta indirizzata al Sindaco, contenente la descrizione della manifestazione o attività occasionale. Per le manifestazioni di cui al punto c), alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione della Federazione sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva attestante quanto indicato. Per le attività occasionali di cui al punto d) dovrà essere dichiarata la completa assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura che potessero derivare a chiunque in dipendenza dell'attività svolta.
2. Gli interessati che intendano usufruire degli impianti in base all'articolo 3 comma 3, punto e), sono tenuti a presentare la domanda al Comune, nella quale si assumono ogni responsabilità e si impegnano ad utilizzarli direttamente, secondo modalità ed orari autorizzati. L'uso delle strutture può essere concesso previa verifica della disponibilità dell'impianto stesso, esclusivamente per svolgere attività ginnica, senza l'utilizzo di attrezzi. Il mancato rispetto delle norme di utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5 - CRITERI E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE

1. La domanda per la concessione in uso degli impianti va presentata entro la data stabilita dal bando, approvato dal Dirigente del settore, al fine di provvedere alla programmazione sotto il profilo operativo dell'uso degli impianti sportivi, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale.
2. Di norma, la domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno per la stagione



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

sportiva successiva.

3. La Giunta definisce con propria deliberazione i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il dirigente competente, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
- società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica.

4. Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, sentita la Commissione Comunale dello Sport, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni/concessioni in uso, per la stagione sportiva. La concessione in uso dispone in ordine alle clausole di cui al presente regolamento, alle responsabilità del concessionario, alle garanzie, ai poteri ispettivi e di controllo del Comune.

5. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

6. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il Dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.

7. Le richieste di utilizzo di impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

8. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

9. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

10. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

11. L'organizzazione di manifestazioni, ed in particolare tornei, che prevedano quote di iscrizione, sponsorizzazioni o biglietti di ingresso, sarà consentita negli impianti sportivi comunali esclusivamente ad Associazioni sportive che dimostrino:

di essere riconosciute dal C.O.N.I. mediante affiliazioni presso le Federazioni Sportive nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva;

di garantire idonea assicurazione ai partecipanti alle manifestazioni;

di assumersi idonea responsabilità nel rispetto della normativa in vigore in materia sia di tutela sanitaria delle attività sportive che di vigilanza su pubblici spettacoli.

12. Gli impianti sportivi possono essere altresì eccezionalmente concessi, per causa di forza maggiore da documentare oggettivamente, ad Associazioni e Società sportive aventi sede legale o operanti in altro Comune, esclusivamente per lo svolgimento di gare ufficiali o di campionati organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva alle quali sono affiliate, compatibilmente con gli analoghi impegni delle Associazioni



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

e Società Sportive locali.

13. La comunicazione di concessione prevede altresì le tariffe e le modalità di pagamento degli eventuali corrispettivi, a norma del successivo articolo 16, alla cui determinazione provvedere la Giunta Comunale, con apposita deliberazione.

14. Non potrà essere autorizzato l'uso degli impianti a società/associazioni che nella precedente concessione non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto medesimo.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ' DI UTILIZZAZIONE

1) Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati; pertanto, è vietato utilizzare l'impianto fuori dagli orari stabiliti, nonché svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'Amministrazione comunale, attraverso l'Ufficio Sport, si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari, nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica, anche con l'ausilio della Commissione Comunale allo Sport.

2) L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche), per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

3) Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

4) Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

5) Il personale tecnico del Comune è incaricato di vigilare sul regolare utilizzo degli impianti sportivi e sulla effettuazione della pulizia dei terreni di gioco, spogliatoi, degli spazi accessori e dei servizi igienici. In caso di reiterate segnalazioni (minimo tre) circa l'inadeguato utilizzo delle strutture o il mancato rispetto delle norme igieniche o delle regole di buon mantenimento, la concessione verrà negata per l'anno successivo, con applicazione di una sanzione, commisurata al danno arrecato.

6) Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- dopo l'utilizzo, lasciare l'impianto e/o gli spazi autorizzati in condizioni igieniche inadeguate;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle strutture;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto, senza eventuale autorizzazione scritta dell'Ufficio Sport;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

7) Sono a carico dei concessionari le *piccole* manutenzioni ordinarie necessarie al buon funzionamento degli impianti stessi, nonché la pulizia dei terreni di gioco, degli spogliatoi, degli spazi accessori e dei servizi igienici, ivi compresi quelli riservati agli spettatori.

8) E' altresì posto a carico dei concessionari il versamento di una cauzione a garanzia della corretta utilizzazione della struttura pari alla durata della concessione (minimo una stagione sportiva), a norma del regolamento per la concessione di contributi economici, beni e servizi.

9) Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale o Provinciale. E' fatto obbligo al concessionario, prima di utilizzare gli impianti, segnalare per iscritto al Comune eventuali danni o guasti riscontrati o causati dal concessionario, pena la revoca della concessione e l'addebito degli stessi. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

10) A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o provinciali.

11) I concessionari, qualora ritengano utile l'installazione di attrezzature mobili o fisse per lo svolgimento della loro attività, dovranno richiederne preventivamente autorizzazione al Comune.

12) La Commissione Comunale allo Sport tra i suoi compiti, collabora per la verifica periodica circa la correttezza dell'uso e l'efficienza delle gestioni degli impianti sportivi. Un tecnico del Servizio Lavori Pubblici sarà di supporto alla commissione.

13) Sarà cura dell'amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

14) L'installazione all'interno degli impianti di cartelloni e/o di striscioni pubblicitari è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari, nonché l'individuazione di specifiche aree per la loro installazione, sono definiti con atto di Giunta Comunale. E' altresì vietata la pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione.

ARTICOLO 7 - CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc, compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

2. L'utilizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche dei medesimi, potrà essere concessa a soggetti pubblici e/o privati, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività di carattere pubblico, regolarmente autorizzate.

3. In tal caso i richiedenti, almeno 20 giorni prima della data prevista, dovranno avanzare formale richiesta di utilizzazione, indirizzata al Sindaco.

Le richieste dovranno contenere:

- Il nominativo del titolare/ Responsabile del soggetto richiedente;
- il programma dettagliato delle attività da svolgere;



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

- Date e orari dell'utilizzazione richiesta;
 - Le attrezzature e i materiali che eventualmente verranno depositate presso gli impianti;
 - La dichiarazione di completa assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura che potessero derivare a chiunque in dipendenza della attività svolta.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre l'utilizzazione diretta di tutti gli impianti sportivi, anche in deroga al presente Regolamento, per lo svolgimento di manifestazioni da essa direttamente organizzate o patrocinate.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia all'utilizzo dell'impianto o dello spazio assegnato, deve essere fatta esclusivamente per iscritto dal soggetto interessato e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. In tal caso, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con eventuali richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE

1. La concessione in uso dell'impianto può essere temporaneamente sospesa dal Comune o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo età), qualora il Comune non disponga di altri spazi o per contingenti ragioni tecniche e/o di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopra descritti il Comune o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a darne comunicazione ai concessionari.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ARTICOLO 10 - REVOCA

1. A seguito di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, comunicate per iscritto al concessionario, ed in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.6, per il mancato versamento della cauzione e l'assenza del pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 11 - CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITÀ' IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi competenti in materia di Vigilanza



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

su Pubblici Spettacoli. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente rispettare le prescrizioni previste e controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

2. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il Settore Lavori Pubblici. E' compito dei dirigenti curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi.

CAPO III CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 12 - MODALITÀ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Nell'intendimento di valorizzare le capacità gestionali, organizzative e imprenditoriali dell'associazionismo sportivo e giovanile, in relazione alle caratteristiche degli impianti e delle discipline ivi praticabili, l'Amministrazione Comunale può concedere la gestione di impianti sportivi o di strutture da destinare ad attività sportive, secondo le modalità previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

2. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi che abbiano rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti volti a produrre un utile, è affidata mediante il ricorso a procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente. La concessione dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell'impianto a carico del concessionario.
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;

Con proprio atto di programmazione, la Giunta definirà:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nel contratto di concessione, quali - ad esempio - la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro e di altra attività commerciale.

3. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione/ristrutturazione - anche in ampliamento - inclusa la gestione degli impianti sportivi, vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

ARTICOLO 13 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, il cui costo di gestione non è coperto dai proventi derivanti dalle attività in esso svolte, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. Il Comune, attraverso gli uffici comunali competenti, verifica che lo statuto o l'atto



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

3. La Giunta Comunale definisce con proprio atto gli impianti da concedere in gestione a terzi nonché i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nella assegnazione dei punteggi delle seguenti priorità:

- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
- società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
- società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.

4. Il dirigente, a seguito di bando pubblico, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Giunta e delle risultanze dell'istruttoria, provvede a stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, contenenti le clausole di cui al presente regolamento, le responsabilità del gestore e degli utilizzatori, le garanzie, i poteri ispettivi e di controllo del Comune. La convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:

- la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario; in specifico, la suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria, pulizia e custodia posti a carico del gestore, e straordinaria a carico del Comune;
- le modalità di utilizzazione pubblica dell'impianto, in particolare in favore degli istituti scolastici e delle altre associazioni e Società sportive eventualmente interessate, nonché una riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione. Eventuali accordi circa l'utilizzo degli impianti tra il soggetto gestore e le Associazioni/Società utenti non avranno valore se non confermate con le procedure di cui al Capo II del presente regolamento. Le concessioni agli utilizzatori, pertanto, dovranno essere viste per conformità dal Dirigente del Settore.

5. La durata della concessione è di norma quinquennale ed è rinnovabile con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima. La concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 10 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.

ART. 14 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Annualmente, per tutti gli impianti sportivi affidati in concessione, i gestori dovranno presentare un rendiconto delle spese e delle entrate relative alla gestione delle attività istituzionale dell'impianto.

La contabilità relativa all'attività commerciale va presentata separatamente da quella istituzionale con una nota integrativa del concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 15 - REVOCA CONCESSIONE

1. Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 12 comma 2° e 13 sono revocate dall'Amministrazione Comunale, quando:
 - la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
 - il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 3 del presente regolamento;
 - il concessionario sub-concede la gestione dell'impianto a terzi.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di negare o revocare la concessione all'uso degli impianti qualora i richiedenti non offrano sufficienti garanzie per un corretto uso delle strutture, secondo le disposizioni di cui al Capo III.

CAPO IV TARIFE E NORME FINALI

ART. 16 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe possono essere:
 - orarie - mensili - annuali (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare/partite/manifestazioni);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo (singolo atleta, associazioni, squadre, ecc.) ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

ART. 17 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. il versamento dovrà essere effettuato in favore della Tesoreria Comunale mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del comune, indicando la causale «tariffa concessione impianto sportivo anno sportivo/.....».
3. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.
4. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa dovuta dall'utente è



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

versata al concessionario che gestisce l'impianto e incassa le entrate, il quale rilascerà regolare fattura o ricevuta dell'avvenuto pagamento.

5. Nel caso di versamento delle tariffe a percentuale sugli incassi per l'organizzazione di eventi sportivi o manifestazioni culturali e di spettacolo con ingresso a pagamento, la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni di contabilità, tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

6. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

7. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

8. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

9. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 18 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

2. La concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, è stabilita con deliberazione della Giunta, che definisce i criteri di concessione gratuita tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro del soggetto richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

3. Il Dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti, che andranno iscritte annualmente nell'apposito albo comunale dei beneficiari.

ART. 19 - INFORMAZIONE E ACCESSO

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi degli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza, pubblicazione e diffusione del presente Regolamento da parte di organismi di partecipazione, enti ed istituzioni pubbliche e private, forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne abbiano interesse, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ART.20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le norme che risultino incompatibili o in contrasto con le presenti disposizioni.

3. Tutti i regolamenti di settore che disciplinano le materie oggetto del presente



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

regolamento, qualora in contrasto con lo stesso debbono essere adeguati entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.